



COMUNE DI RODENGO SAIANO

PROVINCIA DI BRESCIA

DELIBERAZIONE N. 44 del 27/11/2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO DI IMPOSTA 2024. ISTITUZIONE SOGLIA DI ESENZIONE E CONFERMA DELLE ALIQUOTE.

Il giorno 27 Novembre 2023 alle ore 20.00 si riunisce l'Organo Consigliare.

Cognome e Nome		Presente
ROSA VITALE	Sindaco	SI
FRANCESCO ANDREOLI		SI
SANTINO MAFESSONI		SI
ALESSIO BERRETTI		SI
MANUELE PEDRETTI		SI
LORETTA PEDRON		SI
MARIA TOGNI		SI
BIANCA SAVOLDELLI		SI
ALESSANDRO CODENOTTI		SI
LUIGI CAIMI		SI
DIEGO MENEGHELLO		SI
LORINI GLORIA		SI
ALEXANDER NISI		SI

È presente l'assessora esterna Tiziana Porteri

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale GOZZOLI OMAR, il quale provvede alla stesura dei verbali [articolo 97, comma 4, lettera a) del TUEL].

Visto il numero dei Consiglieri presenti, il Sindaco ROSA VITALE dichiara aperta la seduta per l'esame dell'oggetto cui sopra.

La Sindaca, Professoressa Rosa Vitale, espone la modifica da apportare al regolamento dell'addizionale comunale all'IRPEF: la previsione di una franchigia per i redditi sino a 12.000 euro annui.

Conferma che le aliquote dell'addizionale resteranno immutate.

Il Consigliere Diego Meneghello (gruppo Uno di Noi) chiede se l'amministrazione abbia quantificato il minor gettito prodotto dalla fascia di esenzione di 12.000 euro e da cosa derivi la decisione di introdurre la franchigia.

Inoltre, dopo aver segnalato che la Legge di Bilancio in discussione prevede quattro scaglioni IRPEF, mentre la deliberazione ne riporta ancora tre, chiede cosa intenda fare l'amministrazione in proposito.

La Sindaca precisa che il minor gettito è stato quantificato in circa 15.000 euro annui e che l'amministrazione provvederà alle modifiche dopo che la Legge di Bilancio diverrà operativa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

richiamati:

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;

l'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

premesso che

l'art. 52 del D.lgs n. 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

il D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, recante *«Istituzione di una addizionale comunale all'irpef a norma dell'art. 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191»*, il quale prevede:

1) un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);

2) un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art.1, comma 3);

l'art. 13, comma 16, del dl n. 201/2011 convertito in legge n. 214/2011 prevede che i Comuni possano stabilire aliquote dell'addizionale differenziate utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti a fini IRPEF nel rispetto del principio di progressività e per assicurare la razionalità del sistema tributario;

richiamata

la delibera consiliare n. 10 del 21.03.2022 ad oggetto il “*Regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche per l’anno di imposta 2022 e relative aliquote*”;

la delibera di giunta comunale n. 204 del 15/11/2023 rubricata “*Conferma aliquote addizionale comunale irpef per l’anno 2024. Istituzione soglia di esenzione per redditi fino a dodicimila euro*”;

ritenuto di modificare il vigente regolamento (delibera CC n. 10/2022) inserendo l’art. 3 bis che testualmente recita:

E’ istituita a decorrere dal 01/01/2024 la soglia di esenzione dal pagamento dell’Addizionale per tutti coloro che risultano titolari di reddito imponibile IRPEF non superiore ad € 12.000,00. La soglia di esenzione è intesa come limite di reddito al di sotto del quale l’addizionale non è dovuta mentre, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica all’intero reddito imponibile;

e confermare, per l’anno 2024, le aliquote approvate con la delibera consiliare n. 3 del 24.01.2023;

vista la nuova versione del Regolamento, che viene allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato “A”);

acquisito il parere favorevole espresso dal revisore unico dei conti, dott. Carmelo Catania, ai sensi dell’art. 239, comma 1 – lett. b) del D.lgs. 267/2000 (protocollo n. 23692 del 22 novembre 2023), allegato “B” della presente delibera a formarne parte integrante e sostanziale;

attestato che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile (art. 49 del TUEL);

Votando in forma palese (alzando la mano), con nove voti a favore, quattro voti contrari (Gloria Lorini, Diego Meneghello, Luigi Caimi, Alexander Nisi) e nessun astenuto,

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di approvare le modifiche al Regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale all’irpef, che danno origine alla nuova versione del Regolamento (Allegato “A”), come indicato in premessa;
3. di confermare per l’anno 2024, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dell’articolo 1, comma 11, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, le seguenti aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale comunale IRPEF
Fino a € 15.000	0,20%
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	0,30%
Oltre € 28.000 e fino a € 50.000	0,65%
Oltre € 50.000	0,80%

4. di dare atto che sulla presente variazione il Revisore di conti si è espresso favorevolmente (allegato “B”);
5. di dare atto che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile (articolo 49 del TUEL)

Inoltre, il Consiglio comunale, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, con ulteriore votazione in forma palese (alzando la mano), con nove voti a favore, quattro voti contrari (Gloria Lorini, Diego Meneghello, Luigi Caimi, Alexander Nisi) e nessun astenuto,

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (articolo 134 comma 4 del TUEL).



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 64**

Ufficio Proponente: **Ufficio Tributi**

Oggetto: **MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO DI IMPOSTA 2024. ISTITUZIONE SOGLIA DI ESENZIONE E CONFERMA DELLE ALIQUOTE.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Tributi)

In relazione alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **22/11/2023**

Il Responsabile di Settore

Paola Zanardelli

Parere Contabile

In relazione alla regolarità tecnico - contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **22/11/2023**

Responsabile del Servizio Finanziario

Paola Zanardelli

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL SINDACO
ROSA VITALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
GOZZOLI OMAR

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Rodengo-Saiano. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Rosa Vitale in data 04/12/2023
GOZZOLI OMAR in data 04/12/2023

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 nonché l'eventuale soglia di esenzione in funzione di specifici requisiti reddituali.

Art. 2 - Soggetti passivi

L'addizionale è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il proprio domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa.

Art. 3 – Scaglioni di reddito applicabili

In attuazione di quanto disposto dall'art. 1, c. 7, L. 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022) gli scaglioni di reddito applicabili con decorrenza 1° gennaio 2022 sono i seguenti:

Scaglioni di reddito complessivo
Fino a € 15.000
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000
Oltre € 28.000 e fino a € 50.000
Oltre € 50.000

Art. 3 – bis Esenzioni

E' istituita a decorrere dal 01/01/2024 la soglia di esenzione dal pagamento dell'Addizionale per tutti coloro che risultano titolari di reddito imponibile IRPEF non superiore ad € 12.000,00. La soglia di esenzione è intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta mentre, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica all'intero reddito imponibile.

Art. 4 - Versamento

Il versamento dell'addizionale Comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Art. 5 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2022